

**IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**RISORSE DECENTRATE ANNO 2017/2019**  
**Relazione illustrativa tecnico-finanziaria**

**Premessa: costituzione fondo risorse decentrate.**

La parte pubblica ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 13.12.2017 l'intesa avente ad oggetto il CDI per il triennio 2017/2019.

Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1/4/99, è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, a livello di singolo Ente, la disciplina, la gestione e la ripartizione delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

Il contratto collettivo nazionale del personale del comparto autonomie locali 22/1/2004, agli articoli 31 e 32, il contratto 9.5.2006, all'art. 4, e i contratti dell' 11.4.2008, all'art. 8, e l'ultimo CCNL del 31/07/2009 hanno integrato e aggiornato la disciplina del fondo "risorse decentrate", prevedendo taluni incrementi del fondo stesso, in presenza delle condizioni e requisiti prescritti.

I citati artt. 31 e 32 hanno inoltre suddiviso le risorse decentrate in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 (che restano confermate, con le integrazioni dello stesso c.c.n.l. 22/1/2004, del 9.5.2006 e del contratto 11.4.2008, anche per gli anni successivi) e risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, quest'ultime soggette ad incremento in presenza delle condizioni prescritte dal CCNL 31/07/2009.

La determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2017, tiene conto delle limitazioni introdotte, in particolare dall'articolo 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*.

Rilevato, che la circolare n. 12 del 23 marzo 2016, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, fa presente che la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2016. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

PRECISATO che, applicando il criterio indicato dalla circolare da ultimo citata, il Comune di Poggiorsini è tenuto esclusivamente a consolidare, con riferimento all'anno in corso, la riduzione della dotazione di parte stabile per un importo di €. 4.558,00 pari alla riduzione operata sul fondo 2015 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto Legge 78/2010;

Si specificano, pertanto, le varie componenti del fondo per le risorse decentrate, la cui destinazione costituisce oggetto della presente ipotesi di contratto integrativo, quali risultano dall'allegato 1 della medesima:

**Risorse stabili**

### **Totale risorse stabili 2017:**

L'ammontare delle risorse decentrate è stato quantificato in complessivi € 44.795,00 giusta determinazione n. 317 del 21.09.2017 di cui € 33.061,00 stabili ed € 11.734,00 variabili. Da tale ammontare di risorse stabili devono essere prelevate le risorse necessarie per tutti i trattamenti accessori stabili (Costi riclassificazione personale ex CCNL 31/03/99, progressioni orizzontali, indennità di comparto istituita dal ccnl 22/1/04, indennità personale educativo asilo nido), che sono determinate in complessivi € 12.220,00.

Pertanto le risorse stabili disponibili sono pari ad € 20.841,00.

### **Risorse variabili**

La dotazione del fondo prevede risorse variabili per l'importo di € 11.734,00 di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) de Contratto (specifiche disposizioni di legge).

### **Oneri afferenti al fondo**

L'articolo 5 del C.C.N.L. 1/4/1999, al comma 3, prevede che il Collegio dei revisori dei conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri.

Le voci del fondo relative all'art. 15, commi 2 del ccnl 1/4/99, sopra citato, definite nell'ambito della allegata ipotesi di contratto decentrato integrativo, sono le seguenti:

- a) la quota relativa alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato risulta complessivamente pari ad € 0,00;
- b) la rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche in essere con incrementi a carico del bilancio pari a complessivi € 9.244,00
- c) i criteri concordati con le OO.SS. per la distribuzione degli incentivi privilegiano la componente valutativa e di verifica dei risultati raggiunti e delle prestazioni.

### **Destinazioni di utilizzo del fondo risorse decentrate.**

L'ipotesi di contratto integrativo decentrato prevede, altresì, la destinazione di utilizzo delle predette risorse complessive per le finalità previste dai c.c.n.l. 1.4.1999, 22.1.2004, 9.5.2006 di cui è opportuno distinguere le destinazioni relative a trattamenti aventi carattere di stabilità, da quelle relative a trattamenti variabili:

#### **1. Trattamenti stabili**

Per l'anno 2017 le risorse stabili finanziano l'indennità di comparto, per un importo complessivo di € 2.976,00, ai sensi dell'art. 32, comma 7, e dell'art. 33, ccnl 22/1/04.

Per l'anno 2017 le risorse stabili sono destinate altresì a finanziaria progressioni orizzontali all'interno della medesima categoria di appartenenza per € 2.311,00.

Per le indennità rischio, disagio, turno, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, risulta costituito un fondo di complessivi € 4.600,00.

Indennità di responsabilità art. 17, comma 2, lettera f) convenuti in € 10.500,00 e destinati a personale formalmente investiti di responsabilità, non inseriti nelle posizioni organizzative.

#### **2. Trattamenti variabili**

Per l'anno 2017 la quota di risorse per l'importo di complessivi € 3.430,00 sono finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con l'utilizzo della metodologia di valutazione delle prestazioni. Tali risorse saranno ulteriormente incrementate dalle somme destinate ad altre indennità e non spese alla data del 31 dicembre.

Poggiorsini, 22.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Nicola Larocca

